

CG Procurement

1. Oggetto del contratto

Art. 1 ¹ VebeGO SA (CHE-105.953.190; **VebeGO**) e il **fornitore** (congiuntamente di seguito: **parti**) hanno instaurato un rapporto contrattuale (**rapporto contrattuale**) per l'acquisto di beni e/o servizi o la realizzazione di opere (**oggetto/i dell'acquisto**) mediante la sottoscrizione di un contratto individuale (CI).
² Costituiscono oggetto delle presenti Condizioni generali di contratto per i fornitori (**CG Procurement**) i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al summenzionato rapporto contrattuale.

2. Struttura contrattuale

Art. 2.1 ¹ Le CG Procurement costituiscono, quale allegato al CI ivi compresi i suoi ulteriori allegati, un'unità contrattuale a sé stante che, nel quadro della legge, disciplina in modo esaustivo e definitivo i diritti e gli obblighi delle parti in relazione all'oggetto del rapporto contrattuale.
² Eventuali condizioni contrattuali o generali del fornitore non diventano in nessun caso parte integrante del contratto.

Art. 2.2 In caso di contraddizioni, gli accordi specifici previsti nel CI prevalgono sulle presenti CG Procurement.

3. Validità

Entrata in vigore e durata

Art. 3.1 ¹ Il rapporto contrattuale stipulato tra VebeGO e il fornitore entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione del CI a opera di entrambe le parti alla data ivi stabilita o, in assenza di una relativa indicazione, alla data in cui entrambe le parti hanno firmato.
² Il rapporto contrattuale è stipulato a tempo indeterminato.

Adeguamenti contrattuali

Art. 3.2 ¹ Modifiche e integrazioni del contenuto del rapporto contrattuale devono essere eseguite per iscritto (art. 13 CO).
² Ciò vale anche per l'annullamento della presente riserva della forma scritta.

Art. 3.3 ¹ Eventuali lacune o singole disposizioni inefficaci o nulle delle presenti CG Procurement e/o del CI non pregiudicano la validità delle altre disposizioni.
² La disposizione inefficace risp. nulla è sostituita da una disposizione lecita, idonea a conseguire, per quanto possibile, il risultato perseguito.

Accordi preesistenti

Art. 3.4 Il presente rapporto contrattuale sostituisce integralmente tutti gli accordi preesistenti tra le parti in merito all'oggetto del contratto.

4. Obblighi del fornitore

Offerta

Art. 4.1 ¹ Il fornitore presenta a VebeGO gratuitamente la propria offerta, ivi comprese eventuali prestazioni accessorie (ad es. dimostrazioni).
² Se l'offerta si discosta da un'eventuale richiesta di offerta di VebeGO, il fornitore lo segnala espressamente a VebeGO.
³ Salvo diversamente previsto nell'offerta stessa, l'offerta del fornitore è vincolante per tre (3) mesi.

Documentazione

Art. 4.2 ¹ Il fornitore fornisce a VebeGO le specifiche tecniche necessarie per l'esercizio, nonché le istruzioni d'installazione e d'uso (**documentazione**), in lingua tedesca, italiana oppure inglese e in forma adatta alla distribuzione interna.
² Se, nell'ambito della garanzia, il fornitore deve eliminare dei difetti, se necessario aggiorna la documentazione.
³ Nell'ambito contrattuale, VebeGO è autorizzata a copiare e a diffondere la documentazione.

Formazione

Art. 4.3 Il fornitore garantisce l'istruzione del personale interessato di VebeGO, nella misura concordata.

Luogo dell'adempimento

Art. 4.4 ¹ Se nel CI non è stato concordato un luogo di adempimento per l'oggetto dell'acquisto, sono considerati luogo di adempimento i locali commerciali di VebeGO presso la sede principale a Zurigo.
² Se non diversamente concordato nel CI, il luogo di adempimento per le prestazioni accessorie è il luogo di adempimento previsto per l'oggetto dell'acquisto (cpv. 1).

Art. 4.5 Se nel CI è stata concordata unicamente la consegna dell'oggetto dell'acquisto, quest'ultima avviene con la sottoscrizione della bolla di consegna da parte del destinatario designato da VebeGO nel luogo di adempimento.

Art. 4.6 ¹ Se nel CI è stata concordata l'installazione dell'oggetto dell'acquisto da parte del fornitore, questi lo installa nel luogo di adempimento, lo mette in servizio e si fa confermare per iscritto da VebeGO la messa in servizio.
² VebeGO accorda al fornitore l'accesso necessario ai propri locali commerciali, d'intesa con lo stesso, provvede alla fornitura dell'energia elettrica e ad altri allacciamenti e mette a disposizione lo spazio necessario per il deposito di accessori o simili.
³ Il fornitore osserva le prescrizioni locali specifiche vigenti presso il luogo dell'adempimento (regolamento interno, norme sull'abbigliamento, obbligo di badge, ecc.).
⁴ Il fornitore può rendere accessibile a terzi il luogo dell'adempimento solo se e nella misura in cui egli sia stato espressamente autorizzato in tal senso nel CI.
⁵ Il fornitore utilizza le installazioni aziendali di VebeGO nel luogo di adempimento esclusivamente nell'ambito dello scopo del contratto.

Momento dell'adempimento

Art. 4.7 Se per l'esigibilità di una prestazione del fornitore è stata stabilita per iscritto una data specifica, tale termine vale come giorno di adempimento (art. 102 cpv. 2 CO); di conseguenza, il fornitore cade in mora senza ulteriori formalità in caso di mancato rispetto del termine.

Caratteristiche dell'oggetto dell'acquisto

Art. 4.8 Il fornitore garantisce (*i.*) di disporre, in relazione all'oggetto dell'acquisto inclusi tutti i componenti ed eventualmente il software installato ecc., di tutti i diritti di legge e accordati dalle autorità che gli consentono di procurare a VebeGO la posizione giuridica prevista o presupposta nel CI, senza oneri, e che l'oggetto dell'acquisto (*ii.*) presenta le caratteristiche concordate nel CI nonché

(*iii.*) quelle di cui VebeGO può in buona fede presumere l'esistenza anche in assenza di un accordo specifico conformemente allo stato attuale della tecnica e all'uso.

Art. 4.9 ¹ Il fornitore garantisce in particolare che l'oggetto dell'acquisto fornito è esente da difetti di materiale e di fabbricazione che pregiudicano il valore o l'idoneità del prodotto.
² Il fornitore garantisce l'idoneità dell'oggetto dell'acquisto per un determinato scopo di utilizzo nella misura in cui ciò sia stato concordato nel CI o possa essere ragionevolmente preteso da VebeGO.

Art. 4.10 Per quanto concerne il software connesso all'oggetto dell'acquisto e/o i relativi diritti di proprietà intellettuale, il fornitore garantisce di non violare alcun diritto di protezione di terzi con le proprie prestazioni.

Art. 4.11 Il fornitore garantisce a VebeGO la fornitura di pezzi e prodotti di ricambio per almeno sei (6) anni dal collaudo dell'oggetto dell'acquisto.

Mora

Art. 4.12 ¹ Se il fornitore è in mora con una prestazione contrattuale, VebeGO ha, a scelta, la facoltà di (*a.*) rinunciare alla prestazione tardiva e, di conseguenza, di terminare il CI in questione con effetto immediato per gravi motivi o (*b.*) richiedere l'adempimento.
² Se VebeGO rinuncia alla prestazione tardiva, il fornitore perde il proprio diritto al relativo compenso e deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a dieci punti percentuali (10%) di tale importo.
³ Se VebeGO richiede l'adempimento della prestazione, il fornitore è tenuto a versare a VebeGO, per ogni giorno di mora iniziato, a titolo di pena convenzionale (**pena convenzionale per mora**), un punto percentuale (1%) del compenso concordato per la prestazione in questione, fino a un massimo di cinquanta punti percentuali (50%) di tale importo.

Garanzia

In generale

Art. 4.13 ¹ Se l'oggetto dell'acquisto fornito dal fornitore non presenta una qualità oggettiva o giuridica garantita o presupposta, si è in presenza di un difetto.
² Sussiste un difetto grave quando l'oggetto dell'acquisto fornito (*a.*) non è idoneo all'utilizzo previsto da VebeGO o (*b.*) vi è motivo di sospettare che il suo valore venale non raggiunge i due terzi (66%) del compenso concordato.

Art. 4.14 La garanzia per i difetti è esclusa in caso di danni, guasti o circostanze imputabili a VebeGO.

Art. 4.15 ¹ Salvo diverso accordo esplicito nel CI, i diritti di garanzia di VebeGO si prescrivono nel termine di due (2) anni dalla consegna dell'oggetto dell'acquisto o, se il fornitore si è impegnato a effettuare l'installazione, dalla sua esecuzione (**termine di garanzia**).
² Per le prestazioni d'opera diverse dalle misure edili, il termine di garanzia è di tre (3) anni, per le altre prestazioni d'opera di cinque (5) anni.
³ Il termine di garanzia per i difetti dissimulati dolosamente è di dieci (10) anni.
⁴ Gli stessi termini di garanzia si applicano per analogia alle prestazioni di riparazione e di eliminazione dei difetti o ai pezzi di ricambio.

Art. 4.16 ¹ Durante il periodo di garanzia, se ordinato da VebeGO, il fornitore eliminerà gratuitamente i difetti di materiale e di fabbricazione dell'oggetto dell'acquisto fornito, sostituirà le parti difettose e ripristinerà integralmente la funzionalità e le caratteristiche dell'oggetto dell'acquisto riportandolo allo stato garantito o presupposto contrattualmente (**riparazione**).
² Nell'ambito della riparazione e dopo aver consultato VebeGO, il fornitore è autorizzato a sostituire integralmente l'oggetto dell'acquisto.

Difetti lievi

Art. 4.17 ¹ Se l'oggetto dell'acquisto presenta un difetto lieve, VebeGO è autorizzata, a scelta, (*a.*) nell'ambito del cpv. 2 ad accettare con riserva l'oggetto dell'acquisto difettoso o (*b.*) a rifiutarne l'accettazione e ad accordare al fornitore un congruo termine supplementare per la riparazione.
² VebeGO può accettare con riserva l'oggetto dell'acquisto difettoso se, al momento di tale dichiarazione di accettazione, le parti si sono accordate per iscritto in merito all'ammontare del minor valore (**riduzione**) dovuto al difetto.

Art. 4.18 ¹ Se VebeGO consente al fornitore di riparare i difetti e la riparazione non viene eseguita entro il termine concordato a tal fine, VebeGO è autorizzata (*a.*) a rifiutare l'accettazione dell'oggetto dell'acquisto e, di conseguenza, a terminare il CI in questione per motivi gravi oppure (*b.*) ad accordare al fornitore un secondo termine per la riparazione dei difetti di al massimo cinque (5) giorni.
² Se VebeGO pone fine al CI in questione, il fornitore perde il proprio diritto al relativo compenso e deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a venti punti percentuali (20%) di tale importo.
³ Se VebeGO offre al fornitore una seconda possibilità per riparare i difetti e la riparazione non viene eseguita entro il termine concordato a tal fine, VebeGO è autorizzata a rifiutare l'accettazione dell'oggetto dell'acquisto interessato e, di conseguenza, a terminare il CI in questione per motivi gravi; in tal caso, il fornitore perde il proprio diritto al relativo compenso e deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a trenta punti percentuali (30%) di tale importo.

Difetti gravi

Art. 4.19 ¹ Se l'oggetto dell'acquisto presenta un difetto grave, VebeGO è autorizzata, a scelta, (*a.*) a rifiutare immediatamente l'accettazione dell'oggetto dell'acquisto difettoso e, di conseguenza, a terminare il CI in questione per motivi gravi o (*b.*) ad accordare al fornitore un termine adeguato per la riparazione.
² Se VebeGO pone fine al CI in questione, il fornitore perde il proprio diritto al relativo compenso e deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a venti punti percentuali (20%) di tale importo.
³ Se VebeGO offre al fornitore la possibilità di riparare i difetti e la riparazione non viene eseguita entro il termine concordato a tal fine, VebeGO è autorizzata a rifiutare l'accettazione dell'oggetto dell'acquisto interessato e, di conseguenza, a terminare il CI in questione per motivi gravi; in tal caso, il fornitore perde il proprio diritto al relativo compenso e deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a trenta punti percentuali (30%) di tale importo.

Prestazioni nell'ambito di contratti d'appalto

Art. 4.20 ¹ Se il CI o la consuetudine in uso nel settore esige la consegna dell'oggetto dell'acquisto mediante collaudo (**prestazione d'opera**), il fornitore indica in tempo utile a VebeGO, in vista della scadenza prevista a tal fine nel CI (**scadenza contrattuale**), la propria disponibilità per il collaudo (**avviso**).
² Dopo aver ricevuto l'avviso, VebeGO fissa una data adeguata per il collaudo.
³ Il contenuto e il risultato del collaudo sono riportati in un verbale redatto dal fornitore e sottoscritto da entrambe le parti dopo l'esecuzione del collaudo.

Art. 4.21 ¹ Se il collaudo avviene al più tardi al momento della scadenza contrattuale, VebeGO dichiara al fornitore di accettare la prestazione d'opera offerta: (*a.*) senza riserve, se dal collaudo non risultano difetti della prestazione d'opera; (*b.*) con riserva, se dalla verifica di collaudo risultano difetti lievi della prestazione d'opera.

CG Procurement

² Se VebeGO dichiara di accettare con riserva, il fornitore ha la possibilità di eliminare i difetti constatati entro la scadenza contrattuale.

³ Se, in caso di accettazione con riserva, al momento della scadenza contrattuale i difetti della prestazione d'opera non sono stati eliminati, si applica per analogia l'art. 4.18.

⁴ Se il collaudo evidenzia un difetto grave, il collaudo è rinviato; in questi casi si applica per analogia l'art. 4.19.

Art. 4.22 ¹ Se, a causa di una circostanza che rientra nella sfera di rischio del fornitore, il collaudo non viene eseguito entro la scadenza contrattuale, si applicano per analogia le regole della mora (art. 4.12).
² Lo stesso vale se già prima della scadenza contrattuale è lecito ritenere in buona fede che per la data indicata non sarà possibile alcuna accettazione.

Diritti di proprietà intellettuale (IPR)

Art. 4.23 ¹ VebeGO comunica senza indugio al fornitore la notifica di pretese avanzata da un terzo nei suoi confronti per asserita violazione di diritti di protezione.

² Il fornitore prende posizione per iscritto in merito all'asserita violazione di diritti di protezione entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione.

³ Se ritarda a fornire la propria presa di posizione, il fornitore deve corrispondere a VebeGO la pena convenzionale per mora in applicazione analogica dell'art. 4.12 cpv. 3.

Art. 4.24 ¹ Qualora il terzo faccia valere, dinanzi a un'autorità giudiziaria, pretese nei confronti di VebeGO per violazione di diritti di protezione, segnatamente chiedendo la protezione giuridica a titolo provvisorio, o avvii una procedura esecutiva nei confronti di VebeGO avente per oggetto un credito in relazione a una violazione di diritti di protezione, VebeGO è autorizzata, a scelta, a richiedere al fornitore di (i.) procurarle il diritto di utilizzare l'oggetto dell'acquisto senza alcuna responsabilità per violazione di diritti di protezione, (ii.) sostituire l'oggetto dell'acquisto fornito con un altro che adempie i requisiti contrattuali oppure (iii.) corrispondere a VebeGO una prestazione in denaro mediante la quale VebeGO è posta nella medesima condizione come se il terzo non avesse mai rivendicato alcun diritto per violazione di protezione.

² VebeGO impartisce al fornitore un congruo termine per il ripristino dello stato conforme al contratto.

Art. 4.25 ¹ In caso di mora nel ripristino dello stato conforme al contratto, il fornitore deve corrispondere a VebeGO la pena convenzionale per mora analogamente a quanto previsto dall'art. 4.12 cpv. 3.

² Indipendentemente dal modo scelto da VebeGO per ripristinare lo stato conforme al contratto, il fornitore tiene VebeGO interamente indenne, indennizzandola in particolare per tutti gli esborsi e le spese che VebeGO ha dovuto sostenere per difendersi dalle pretese del terzo o per risolvere la relativa controversia legale (spese legali per la difesa, spese procedurali disposte dalle autorità, prestazioni nell'ambito della composizione giudiziaria o extragiudiziaria della controversia ecc.).

Segretezza e trattamento dei dati

In generale

Art. 4.26 ¹ Ai fini del rapporto contrattuale, il termine "dati" comprende qualsiasi tipo d'informazione, indipendentemente dalla rispettiva modalità tecnica (ad esempio elettronica), dalla forma in cui compare o dalla memorizzazione; di conseguenza, in base al contesto, i termini "dati" e "informazione/i" possono essere impiegati anche come sinonimi (dati).

² Ai fini del presente rapporto contrattuale, il termine "trattamento dei dati" comprende qualsiasi trattamento dei relativi dati, a prescindere dal mezzo o dalla procedura impiegati o non impiegati (di tipo tecnico, operativo, ecc.) (trattamento dei dati).

³ Il trattamento dei dati comprende, in particolare, la raccolta, la memorizzazione, la presa di conoscenza, l'utilizzazione, l'analisi (ad esempio la profilazione), la modificazione, la comunicazione, la trasmissione, la divulgazione, l'archiviazione, l'anonimizzazione, la cancellazione o la distruzione degli stessi, nonché il renderli accessibili.

Art. 4.27 ¹ Di tutti i fatti, di tutte le circostanze o di tutti i dati concernenti VebeGO, di cui il fornitore o un terzo nella sua sfera di rischio (ad es. un ausiliario, art. 4.37 cpv. 2; in seguito collettivamente: **fornitore**) viene a conoscenza in relazione al rapporto contrattuale, si presume che siano riservati (**informazioni riservate**).

² Le informazioni già pubblicamente accessibili o lecitamente note al fornitore al momento in cui vengono percepite ai sensi del cpv. 1, non sono considerate riservate. La prova dell'esistenza di tali circostanze spetta al fornitore.

Art. 4.28 In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di segretezza (art. 4.29) o in materia di trattamento dei dati (art. 4.30 e segg.), il fornitore deve corrispondere a VebeGO una pena convenzionale pari a CHF 50'000 (cinquantamila franchi svizzeri).

Segretezza

Art. 4.29 ¹ Il fornitore è tenuto alla segretezza riguardo a tutte le informazioni riservate.

² Con riservatezza s'intende che il fornitore può trattare le informazioni riservate unicamente ai fini del corretto adempimento del rapporto contrattuale e solo nella misura in cui sia assolutamente necessario.

³ Pubblicità e pubblicazioni del fornitore concernenti fatti in relazione con il presente rapporto contrattuale necessitano della previa approvazione scritta di VebeGO.

Trattamento dei dati

Art. 4.30 ¹ Il fornitore tratta tutti i dati relativi al rapporto contrattuale (**dati contrattuali**) esclusivamente nell'ambito dello scopo del contratto e solo nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario.

² Qualsiasi ulteriore trattamento di dati contrattuali è consentito solo se e nella misura in cui VebeGO abbia previamente autorizzato il fornitore per iscritto, in maniera esplicita, a effettuarlo (art. 13 CO).

Art. 4.31 Il fornitore non acquisisce in nessuna forma alcun diritto sui dati contrattuali.

Art. 4.32 ¹ Il fornitore può rendere accessibili i dati contrattuali a terzi solo se e nella misura in cui ciò sia (a.) indispensabile per il corretto adempimento dello scopo contrattuale, (b.) il terzo sia domiciliato in Svizzera o in Europa occidentale e (c.) il terzo si impegni nei confronti del fornitore al mantenimento della segretezza e al trattamento dei dati conformemente alle presenti CG Procurement.
² Il fornitore non è autorizzato ad accordare al terzo diritti di ritenzione sui dati contrattuali.

Art. 4.33 Al momento della cessazione del rapporto contrattuale, a prima richiesta, il fornitore (i.) consegna spontaneamente a VebeGO tutti i supporti fisici di informazioni o dati che gli sono stati messi a disposizione per l'adempimento del contratto, (ii.) cancella da tutti i supporti di memorizzazione che si trovano nella sua sfera di rischio, integralmente e in maniera irrecuperabile, tutti i dati contrattuali e (iii.) presenta a VebeGO una dichiarazione scritta firmata (art. 13 CO) con cui conferma di aver interamente adempiuto questi obblighi contrattuali.

Pene convenzionali

Art. 4.34 ¹ L'adempimento di crediti derivanti da pene convenzionali in relazione a una determinata fattispecie di adempimento non conforme non esonera il fornitore dal corretto adempimento del relativo obbligo contrattuale.

² VebeGO è autorizzata a compensare i propri crediti derivanti da pene convenzionali con i crediti del fornitore.

³ VebeGO rimane libera di rivendicare conformemente alle norme sulla responsabilità il danno supplementare non coperto dalla pena convenzionale per qualsivoglia fattispecie di adempimento non conforme.

Art. 4.35 Se, con il medesimo comportamento, il fornitore ha realizzato contemporaneamente più fattispecie di adempimento non conforme, egli deve corrispondere a VebeGO l'importo cumulativo delle diverse pene contrattuali che ne derivano senza alcuna riduzione.

Art. 4.36 I crediti derivanti da pene convenzionali insorti nel corso di un mese civile sono esigibili entro il giorno 15 del mese successivo, senza altre formalità.

Responsabilità

Art. 4.37 ¹ Il fornitore risponde di tutti i danni da lui causati colpevolmente a VebeGO nell'ambito del presente rapporto contrattuale.

² In tal caso, il fornitore risponde dell'inosservanza da parte di terzi a cui ha ricorso per l'adempimento del contratto (**ausiliari**) come se fosse la propria.

5. Obblighi di VebeGO

Esame dell'oggetto dell'acquisto e notifica dei difetti

Art. 5.1 ¹ VebeGO esamina l'oggetto dell'acquisto dopo la consegna o, se il fornitore è tenuto a effettuare la messa in servizio o l'installazione, dopo la loro esecuzione, entro un termine adeguato, e notifica immediatamente i difetti constatati.

² VebeGO notifica immediatamente i difetti che non erano riconoscibili nell'ambito della verifica di collaudo (**difetti occulti**).

Compenso

Art. 5.2 ¹ Il compenso previsto nel CI (**compenso pattuito**) costituisce il corrispettivo definitivo per tutte le prestazioni del fornitore necessarie per il debito adempimento del contratto.

² Con il compenso pattuito sono rimborsati in particolare tutti gli esborsi e tutte le spese sostenute in relazione alla fornitura della prestazione, nonché tutte le tasse previste dalla legge, segnatamente i costi per l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione, l'installazione dell'oggetto dell'acquisto, la documentazione e l'istruzione, i canoni di licenza o imposte pubbliche in vigore al momento della stipulazione del contratto, come ad esempio l'IVA o la tassa di riciclaggio anticipata (TRA).

Art. 5.3 ¹ Il compenso è concordato sotto forma di prezzo fisso e non è soggetto ad alcun adeguamento automatico nell'ambito del rapporto contrattuale (indicizzazione).

² Se il fornitore riduce i propri prezzi di listino prima di aver portato a termine l'adempimento della propria prestazione, il compenso concordato viene adeguato di conseguenza.

Art. 5.4 ¹ Il fornitore fattura le proprie prestazioni dopo l'adempimento della prestazione concordata o conformemente al piano di pagamento concordato nel CI.

² Le fatture del fornitore sono pagabili al netto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura.

³ Fatture errate impediscono il verificarsi delle conseguenze della mora.

Art. 5.5 ¹ Salvo disposizione contraria nel CI, il fornitore fattura i propri crediti contrattuali al seguente servizio di fatturazione: *VebeGO SA, Albisriederstr. 253 – 8047 Zurigo*.

² Ogni voce del compenso oggetto della fattura deve essere attribuita al corrispondente numero di progetto di VebeGO.

³ La fattura deve indicare separatamente la quota d'IVA per ogni voce del compenso.

6. Disposizioni finali

Art. 6.1 ¹ Nessuna disposizione del presente rapporto contrattuale e nessun comportamento delle parti in relazione alla sua esecuzione è idoneo a fondare tra loro un rapporto societario.

² Se non altrimenti disposto in forma scritta (art. 13 CO), nessuna delle parti è autorizzata a vincolare la controparte o a stipulare contratti in suo nome risp. a fondare diritti e obblighi con effetto per o nei confronti della stessa.

Art. 6.2 La cessione di pretese del fornitore derivanti dal presente rapporto contrattuale richiede il previo consenso scritto di VebeGO (art. 13 CO).

Art. 6.3 ¹ Il presente rapporto contrattuale è retto esclusivamente dal diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1).

² Foro competente è Zurigo.